

**Estratto da ATHENAEUM - Studi di Letteratura e Storia dell' Antichità**  
pubblicati sotto gli auspici dell' Università di Pavia

---

Vol. LXXXVIII

Fascicolo I - 2000

RECENSIONI



**AMMINISTRAZIONE DI ATHENAEUM**  
**UNIVERSITÀ - PAVIA**

---

COMO - EDIZIONI NEW PRESS - 2000

L'interesse per il diritto penale non è mai stato così forte come in questi ultimi anni, soprattutto in Italia. In tale fervore di indagini, il manuale del Santalucia non pretende ovviamente di dire parole decisive su ogni argomento. Ma esso costituirà ancora per molto tempo un'opera di sintesi indispensabile e un punto di riferimento autorevolissimo. Una traduzione in altre lingue (possibilmente di una terza edizione, ulteriormente aggiornata) renderebbe un sicuro servizio anche a quegli studiosi che non hanno familiarità con l'italiano. Con questo auspicio mi sia concesso concludere la presentazione di un'opera che rappresenta un contributo notevolissimo della manualistica italiana nel campo del diritto romano.

Umberto Laffi

F. HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère*, (Collection de l'École Française de Rome - 227), Rome 1997.

Il libro studia il tema della collegialità istituzionale ai vertici del potere, sperimentata da Augusto e Tiberio alle origini del principato e approfondisce i sei casi di 'coregenti' (Agrippa, Druso il Vecchio, Gaio Cesare, Tiberio, Germanico, Druso il Giovane) che si succedettero, a livello effettivo o potenziale, nel ruolo di *collega Augusti*. L'indagine si articola in più momenti. Nel primo si analizza il grado di legittimità giuridica della nuova istituzione per verificarne la compatibilità nei confronti della tradizione repubblicana. A tale scopo, con sistematicità e dovizia di supporti documentari, viene ricostruito il tessuto evenemenziale del periodo compreso tra il 27 a.C. e il 23 d.C.; periodo in cui la nuova esperienza costituzionale sembra inserirsi nell'alveo degli istituti repubblicani, adattandosi nel contempo alle convenienze della *domus Augusti*. Al suo interno, infatti, viene coltivato un vivaio di candidati alla coreggenza mentre, attraverso l'accelerazione delle carriere, la precoce attribuzione di legazioni militari e il conferimento in età più matura di comandi autonomi, si imposta una sorta di *cursus* propedeutico all'assunzione della piena colleganza, raggiunta solo per mezzo del conferimento della *tribunicia potestas*.

Sempre al fine di un'analisi di legittimità sono quindi esaminati i «fondamenti giuridici della coreggenza» e, partitamente, i poteri esercitati dai colleghi nella sequenza di attribuzione (sempre prima l'*imperium* straordinario e dopo la *tribunicia potestas*), le tappe dell'investitura (sempre precedenti l'iniziativa propositiva del principe, l'approvazione legislativa del senato e la ratifica comiziale), i tempi di durata (decennale o quinquennale), le possibilità di conflitto con altre magistrature (soprattutto con i legati delle province imperiali), i margini di autonomia (pesantemente condizionati dai *mandata* del principe), gli ambiti geografici di competenza (localizzati alternativamente nelle *transmarinae provinciae*, nell'Illirico e nella Germania).

Un secondo momento della ricerca procede poi a sviscerare le ragioni che originarono l'istituzione della figura del 'coregente', nonché a tratteggiarne il profilo e il ruolo nella complessa architettura istituzionale del nuovo regime. Vengono allo scopo approfonditi pregi e limiti delle teorie maturate in più di un secolo di riflessione critica sull'argomento. Così Castritius inserisce l'esperimento coreggenziale nel solco della restaurazione degli istituti repubblicani ispirati al principio della collegialità delle cariche; Mommsen, invece, sottolinea lo scopo precipuamente successorio della nuova figura che egli vede inserita all'interno della diarchia principe-senato; Kornemann, d'altro canto, vi individua un meccanismo autogeneratorio e bicefalo (i famosi Doppelprinzipat e Doppelnachfolge), con finalità eminentemente dinastiche; Grenier si impegna soprat-

tutto a valorizzare l'aspetto funzionale della carica, dettata dall'esigenza di fornire un indispensabile supporto collaborativo (*adiutor*) per l'onerosa gestione dell'impero; Grenade, a sua volta, contribuisce a far emergere la specializzazione militare del *collega Augusti* che ne delineerebbe i tratti di 'principe della guerra' in posizione polare e insieme complementare rispetto all'*Augustus* 'principe della pace'.

Sullo sfondo di un tanto ricco dibattito, l'a. si muove con la determinazione di cogliere la sostanza della nuova istituzione tanto nei suoi fattori genetici condizionati dall'esasperato scrupolo legalistico del principe, quanto nei suoi sviluppi, connessi con il progressivo consolidamento della *domus Augusti* la quale si impone nella sua fisionomia post-gentilizia come garante paraistituzionale della continuità del principato.

Un innegabile contributo di progresso e di novità si registra in proposito, grazie ai nuovi apporti documentari (*Tabula Siarensis*, *Laudatio funebris Agrippae*, *Senatus consultum de Pisone*) che gettano luce insperata su aspetti non marginali del problema coreggenziale quali, ad esempio, la natura dei poteri esercitati dal *collega*. Altrettanto produttiva risulta la corretta valorizzazione del rapporto promotore-fruitori nell'interpretazione del dato epigrafico (dediche onorarie), del messaggio iconografico (gruppi statuari), dell'evidenza monumentale (archi trionfali e funebri) da cui risulta asseverata una tendenza evolutiva della carica, ravvisabile nella sempre più incidente affermazione della sua componente dinastica. Inoltre la sensibilità dimostrata nell'analisi della terminologia impiegata dalle fonti per alludere alla coreggenza offre spunti di chiarificazione per l'approfondimento del fenomeno.

Ne emerge complessivamente l'empirismo e la duttilità del progetto istituzionale di Augusto (e di Tiberio) che seppe utilizzare la coreggenza quale sostituto di regole successorie e quale soluzione politica di transizione atta, per riprendere le parole dell'a., a «conferire al membro della *domus Augusta* incaricato di assicurare la continuità dinastica quella legittimità che poteva fargli difetto».

Le conclusioni, puntuali, documentate e condivisibili, suggeriscono tuttavia alcuni spunti di riflessione. Nelle prime fasi della sua introduzione l'istituto coreggenziale convive, infatti, con la manifestazione di un movimento oppositorio (congiure di Cepione e Murena, di Egnazio Rufo e altri) che dialetticamente interagisce, giuste o meno le 'Crisis Theories' di Badian, con lo sperimentalismo istituzionale augusteo. In tale prospettiva meriterebbe maggior attenzione la notizia, riportata dal solo Cassio Dione LIV 15, 1-2 e creduta da taluno destituita di fondamento, circa l'organizzazione nel 18 a.C. di complotti rivolti tanto contro la persona del principe quanto contro quella di Agrippa. La novità è rappresentata proprio dalla duplicità dell'obiettivo dei cospiratori; ma il conferimento in quell'anno al genero di Augusto della *tribunicia potestas* la quale, in aggiunta all'*imperium* proconsolare attribuitogli nel 23 a.C., assicurava completezza di poteri al coreggente, rende ragione della circostanza; essa riflette, infatti, prontamente la nuova realtà istituzionale della colleganza sia registrando un'opposizione alla stessa, sia forse ricalcando la formula comminatoria del processo *de maiestate* intentato contro gli organizzatori del complotto. Non sembra, di conseguenza, casuale che le più gravi turbolenze contro il regime si inscrivano proprio nell'arco temporale (23-18 a.C.) in cui matura il processo di introduzione della figura del *collega Augusti* e sembra, dunque, lecito ritenere che la prudenza legittimista del principe non riuscisse a scongiurare del tutto il dissenso di quanti percepirono con immediatezza la carica innovativa e potenzialmente 'rivoluzionaria' della coreggenza.



Analogamente, le notizie che riferiscono di un progetto di Druso Maggiore per restaurare la repubblica acquistano, alla luce della sua programmata investitura coreggenziale, tratti di concretezza (Tac. *ann.* I 33, 2; Suet. *Tib.* 50,1; *Claud.* 14,5) e dimostrano come, alla morte di Agrippa, le perplessità nei confronti dell'evoluzione costituzionale augustea si fossero ormai trasferite in seno alla stessa *domus* e albergassero anche tra i potenziali candidati alla carica di *collega*.

Lo studio sulla sperimentazione istituzionale del principe, coreggenza compresa, può dunque ricomporsi in un quadro unitario solo se si alimenta con il parallelo approfondimento delle resistenze e delle opposizioni che il cammino innovativo incontrò in ambienti non solo senatori, in ossequio a una dialettica politica, talora palese, talora sotterranea, talora oscurata dalle fonti, ma sempre vitalmente attiva.

Giovannella Cresci Marrone

KAREN E. DIXON & PAT SOUTHERN, *The Roman Cavalry from the first to the third century AD*, London and New York, Routledge, First published 1992 by B.T. Batsford

Un buon libro nato sotto la cattiva stella di un pretenzioso «overstatement», che ha male guidato gli Autori ad una tardiva, millantata epifania di priorità editoriale nel campo. Infatti questa è l'edizione economica comparsa in ritardo quinquennale sulla pubblicazione originale, che già si autoproclamava, erroneamente, prima opera-omnia sulla cavalleria Romana.

Sempre in prefazione si ritrova una critica agli storici e archeologi (sempre ignorandone i più moderni e autorevoli) per aver contribuito studi «artefattoriali» sull'argomento, obliandone il lato umano ed equino (di cavalleria si tratta) nella peculiare, dura quotidianità «... non dissimile dalle controparti moderne». Affermazione altrettanto vaga e opinabile, che nel libro sembra configurarsi in bollettini del Ministero della Guerra Inglese degli anni 900, con pizzichi di sciovinismo quali (p. 153) «... in epoca Napoleonica... la Cavalleria Francese non aveva la cura che ogni cavaliere deve dedicare alla propria cavalcatura...» (con buona pace del Buonaparte cui il libro è — imprudentemente — dedicato), accanto a troppi addentellati all'epoca moderna non sempre riproponibili nel contesto bellico-equestre dell'antichità classica.

Dopo un succinto, ovviamente risaputo, elenco delle fonti, i capitoli 2 e 3 trattano delle origini, inquadramento, titolatura, equipaggiamento e armamento della cavalleria medio-imperiale; l'informazione è nel complesso soddisfacente, tranne che alle pp. 30-32. Si accenna agli *Equites Singulares Augusti* a partire dal 1° sec. d.C. senza dire che sino all'inizio del 2° la costituzione del reparto è incerta e senza menzionare i precedenti *Corporis Custodes* (citati in bibliografia ma introvabili nel testo). Lo stesso dicasi a proposito degli *Exploratores*, che vengono precipuamente assegnati a «Numeri» e/o «Cunei», dimenticando nel testo (ma non in bibliografia) il più famoso *explorator* della Cavalleria Romana, Tiberio Claudio Massimo, inquadrato nell'*Ala II Pannoniorum*, catturatore del re dei Daci, celebrato sulla Colonna Traiana. Tra l'altro, una dozzina di righe non sembrano soddisfare l'argomento «Dromedarii».

Circa il tema affascinante, specie sul piano iconografico, degli elmi sofisticati della Cavalleria cosiddetti «da parata», qui arbitrariamente accomunati nel tipo «da sport» (p. 126), con o senza maschere facciali e/o paragnatidi amovibili, se ne ribadisce un uso esclusivamente ludico; si dimentica tuttavia che in due stele riprodotte nelle foto 3 e 39 (come in altre) il cavaliere «sportivo» è in atto di caricare il nemico, non si sa fino a che punto simbolicamente o realmente.